



COMUNITA' ECONOMICA  
EUROPEA



REGIONE SICILIA

III  
SETTORE

REGOLAMENTO  
COMUNALE  
art. 113 D.Lgs. 50/2016

ELABORATO

RIFERIMENTI  
ADOZIONE

Date




**Comune di Meri**

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA



**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

**(FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE)**

**DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50**

**(CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E S.M.I.**

**CON LE MODIFICHE, ECCEZIONI ED INTEGRAZIONI DI CUI  
ALLA NORMATIVA DI RECEPIMENTO NELLA REGIONE SICILIA.**

Rev.

del

Rapp:

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del \_\_\_\_\_

23/08/2021

ELAB. 01

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»



## SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
ART.1 - OBIETTIVI – FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 - DESTINAZIONE DELLE SOMME PER GLI INCENTIVI.....	4
ART. 3 - COSTITUZIONE, QUANTIFICAZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DEGLI INCENTIVI RELATIVI AL FONDO PER LE ATTIVITÀ ATTINENTI LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE.....	5
ART.4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI/ FIGURE DESTINATARIE DELL'INCENTIVO .....	7
<b>CAPO II – ONORARI, DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO</b>	<b>9</b>
ART. 5 - ONORARI, DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER GLI INCENTIVI.....	9
ART. 6 - SOSTITUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI ED AMMINISTRATIVE.....	10
<b>CAPO III - TERMINI TEMPORALI – PENALITÀ E NORME COMUNI</b>	<b>10</b>
ART. 7 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI.....	10
ART. 8 - PENALITÀ.....	11
ART. 9 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO.....	11
ART. 10 - INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI.....	12
ART. 11 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE .....	12
<b>CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>13</b>
ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ABROGAZIONI, ENTRATA IN VIGORE .....	13
<b>ALLEGATI</b>	<b>14</b>
ALLEGATO “A” – ART. 3, COMMA 4 – PER CONTRATTI DI LAVORI.....	14
ALLEGATO “B” – ART. 3, COMMA 4 – PER CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE .....	15
ALLEGATO “C” – ART. 5, COMMA 8 – PER CONTRATTI DI LAVORI.....	16
ALLEGATO “D” – ART. 5, COMMA 8 – PER CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE .....	17

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art.1 - Obiettivi – finalità e campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - di seguito denominato «*Codice dei contratti pubblici*» - recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, svolti nell'ambito dell'Ente.
2. Il Regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale dipendente in servizio presso il Comune di Merì, per le funzioni tecniche inerenti gli appalti di lavori, servizi e forniture, svolte dai medesimi dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.  
La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione e che richiedano un piano d'intervento e/o un capitolato d'appalto.
3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione Comunale a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nei rispettivi regolamenti o, in mancanza, al presente regolamento, ed in ogni caso, se non in contrasto con la vigente normativa in materia.
4. Il presente Regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
5. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione.
6. Il presente Regolamento ha la finalità di valorizzare, ai sensi dell'art. 24 del Codice, e accrescere la premialità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa del Comune di Merì, e potrà essere oggetto di revisione o adeguamento nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dell'Ente in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e di stato giuridico ed economico degli impiegati del Comune di Merì.

### **Art. 2 - Destinazione delle somme per gli incentivi**

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinate sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento, al personale di cui all'art. 1.
2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:
  - a) *programmazione della spesa per investimenti;*
  - b) *valutazione preventiva dei progetti;*
  - c) *predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;*
  - d) *attività del responsabile del procedimento;*
  - e) *attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;*
  - f) *collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;*
  - g) *collaudo statico ove necessario;*
  - h) *collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice Contratti.*
3. In caso di appalti misti l'incentivo di che trattasi è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alla componente lavori, servizi e forniture e per il corrispondente importo degli stessi

**Art. 3 - Costituzione, quantificazione e accantonamento delle somme degli incentivi relativi al fondo per le attività attinenti le funzioni tecniche e l'innovazione.**

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al due per cento (2%) degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 6 e 7.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del Codice Contratti, nonché tra i loro collaboratori.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici il restante venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 6 e 7 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 6 e 7 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.
5. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
6. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, commi 2, 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come nella tabella che segue:

<b>Graduazione della percentuale max del fondo art. 113 - PER LAVORI:</b>					
N.Ord.	Importi a base di gara		Percentuali costituzione del fondo art. 113		
	da euro [€]	a euro [€]	comma 2 [a]	comma 3 [b]= 80% di [a]	comma 4 [b]= 20% di [a]
1	=====	≤ 1.000.000	2,00%	1,60%	0,40%
2	> 1.000.000	5.000.000	1,90%	1,52%	0,38%
3	> 5.000.000	25.000.000	1,80%	1,44%	0,36%
4	> 25.000.000	50.000.000	1,70%	1,36%	0,34%
5	> 50.000.000	=====	1,60%	1,28%	0,32%

7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture affidate direttamente e/o con procedure semplificate nel rispetto del "Codice dei contratti pubblici", il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro. Per procedure più complesse, ancorché l'importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00, euro, giustificandone le motivazioni della specifica complessità del contratto di servizi e fornitura, saranno riconosciuti gli incentivi secondo la tabella di cui appresso sempreché in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, commi 2, 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come nella tabella che segue:

<b>Graduazione della percentuale max del fondo art. 113 - PER SERVIZI E FORNITURE:</b>					
N.Ord.	Importi a base di gara		Percentuali costituzione del fondo art. 113		
	da euro [€]	a euro [€]	comma 2 [a]	comma 3 [b]= 80% di [a]	comma 4 [b]= 20% di [a]
1	≤ 40.000 <sup>[* nota 1]</sup>	40.000	1,60%	1,28%	0,32%
2	> 40.000 <sup>[* nota 1]</sup>	< Soglie <sup>[* nota 2]</sup>	1,00%	0,80%	0,20%
3	> Soglie <sup>[* nota 2]</sup>	1.000.000	0,70%	0,56%	0,14%
4	> 1.000.000	5.000.000	0,50%	0,40%	0,10%
5	> 5.000.000	25.000.000	0,30%	0,24%	0,06%
6	> 25.000.000	50.000.000	0,20%	0,16%	0,04%
7	> 50.000.000	=====	0,10%	0,08%	0,02%

<sup>[\* nota 1]</sup> Per procedure complesse, ancorché l'importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00, euro, giustificandone le motivazioni della specifica complessità del contratto di servizi e fornitura, saranno riconosciuti gli incentivi della corrispondente riga della tabella - sempreché in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

<sup>[\* nota 2]</sup> Soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici.

8. Le percentuali determinate ai commi 6 e 7 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalle tabelle sopra riportate.
9. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di procedure ai sensi di legge o regolamento. Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del Codice Contratti sono riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione ai contratti di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità (*Corte dei Conti – sezione delle Autonomie – deliberazione n°2/2019*).
10. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.
11. In caso di contratti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione al valore di ciascun lotto che sia qualificato come funzionale (*art.3 lettera qq del Codice Contratti*), ovvero prestazionale (*art. 3 lettera ggggg*) del Codice Contratti.
12. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, servizio o fornitura, tenendo presente i criteri di cui al presente regolamento, nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.
13. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
14. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$P_{cs} = \frac{I_s}{I_t} * C_s$$

Dove:

$P_{cs}$  = aliquota spettante al collaudatore statico;

$I_s$  = importo delle strutture;

$I_t$  = importo totale delle opere;

$C_s$  = 0,6 coefficiente di adeguamento.

#### **Art.4 - Conferimento degli incarichi/ Figure destinatarie dell'incentivo**

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Dirigente/Responsabile preposto all'AREA interessata, garantendo un'opportuna rotazione del personale.
2. In merito all'opportunità di evitare il ricorso a provvedimenti di autonominazione da parte del Dirigente/Responsabile - (*ferme restando le responsabilità residuali*) -, il Sindaco, qual'ora se ne presentino giustificate necessità (*accertate carenze di appropriate competenze e/o altro*), può, con proprio provvedimento motivato, procedere agli affidamenti delle attività di che trattasi con formale nomina al Dirigente/Responsabile.
3. In ogni caso, in forza della vigente normativa e linee guida in materia (*linee guida n. 3 ANAC*), [*....il responsabile unico viene nominato "con atto formale" del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa a cui inerisce la procedura in tema di "Codice degli Appalti" e se tale nomina non interviene e/o per motivi contingibili viene meno, al pari di quanto accade nel procedimento amministrativo generale, ruolo, funzioni e connesse responsabilità sono rimesse al dirigente/responsabile del servizio che si occupa dell'appalto...]*, anche in assenza di atto formale.
4. Lo stesso Dirigente/Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare l'incarico di cui al comma 2 del presente articolo e/o modificare o revocare, in ogni momento e fase del procedimento, l'incarico di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
5. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'elenco nominativo del personale interno incaricato della direzione dei lavori/contratto e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività (*collaboratori tecnici ed amministrativi*) indicando i compiti assegnati a ciascuno nonché, ove necessario, il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico/amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione ed il nominativo dei dipendenti incaricati del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. I nominativi dei soggetti da coinvolgere facenti parte della struttura di supporto interna all'Ente, (*collaboratori tecnici ed amministrativi, ecc.*), se non preventivamente identificati, saranno individuati dal R.U.P. (*che ne da comunicazione al Dirigente/Responsabile*), anche per ciascuna fase procedurale, fra i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, meglio garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate in relazione all'effettiva prestazione richiesta in seno alla struttura di supporto medesima.
6. Partecipano alla ripartizione del fondo:
  - a) *il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;*
  - b) *il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;*

- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti (Centrale unica di committenza - Uffici regionali per le gare di appalto);
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
- g) il personale tecnico-amministrativo (struttura di supporto interna all'Ente), al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
- h) Il soggetto che, in forza dell'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, svolge effettivo ruolo, funzioni e connesse responsabilità rimesse per legge, anche in assenza di atto formale.
- i) Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nello specifico si individuano le seguenti figure:

✓ **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 31 del Codice è stabilito che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione deve essere nominato, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Se si ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione con "Soggetti Aggregatori" verrà nominato, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo.

Il RUP è nominato con atto formale di cui ai presenti commi 1 e 2, tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura e di competenze professionali adeguate ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

✓ **IL TECNICO O I TECNICI INCARICATI DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI/CONTRATTO E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

in possesso di adeguata professionalità, che assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati (il coordinamento per la sicurezza dovrà essere effettuato da soggetti in possesso anche dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

✓ **IL PERSONALE INCARICATO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

o della certificazione di regolare esecuzione in possesso di adeguata professionalità, che assume la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati.

✓ **I COLLABORATORI TECNICI**

che redigono su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati economici, dati grafici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

✓ **IL PERSONALE AMMINISTRATIVO**

nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

✓ **IL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (PER FORNITURE E SERVIZI)**

Dipendente di categoria non inferiore alla C, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

Resta comunque valido quanto già riportato al presente all'art. 4 comma 3.

**CAPO II – ONORARI, DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO**

**Art. 5 - Onorari, distribuzione, ripartizione e liquidazione delle somme per gli incentivi**

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara e non sono soggette ad alcuna rettifica in relazione a ribassi offerti.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice Contratti contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
4. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A", "B", "C" e "D" che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
5. La determina di liquidazione degli incentivi (*pagamento della quota d'incentivazione*) è disposta dal Dirigente/Responsabile (*nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse*) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
6. Ai fini della trasparenza e monitoraggio, la determina di liquidazione opportunamente pubblicata nelle forme di legge sul sito istituzione dell'Ente costituirà elemento informativo/comunicativo per il soggetto dell'Ente delegato alle attività di raccolta dati, pubblicazione e monitoraggio dell'incentivo medesimo, estrapolando nell'apposita sezione "amministrazione trasparente", i dati afferenti, indicando, fra l'altro, i dati cumulativi dell'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata.
7. L'incentivo può essere liquidato:
  - a) *al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;*
  - b) *al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;*
  - c) *al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo*

*l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.*

8. Ai sensi del comma 3 dell'art.113 del Codice Contratti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento da parte del dirigente preposto alla struttura competente e del RUP sulle attività effettivamente svolte, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice Contratti. In tal caso, l'importo complessivo dell'incentivo per prestazioni non svolte incrementerà il fondo nel modo seguente: l'80% sarà ripartito ai dipendenti secondo gli allegati "C" e "D" e la rimanente quota del 20% incrementerà il fondo di cui all'art.113 comma 4 del Codice Contratti.
9. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
10. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato.
11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. - In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni; qualora ciò si avverasse la liquidazione verrà rinviata all'anno successivo.
12. Sul calcolo degli incentivi tecnici pesano anche le opzioni di proroga e rinnovo del contratto. L'incentivo per funzioni tecniche finalizzato a compensare le varie funzioni inerenti la predisposizione dell'appalto e la fase esecutiva del contratto, deve essere erogato tenendo conto anche di eventuali opzioni di durata del contratto, quali proroghe e rinnovi, sempre che vengano attivate (*parere n. 472/2019 espresso dal Ministero delle Infrastrutture - MIT*).

#### **Art. 6 - Sostituzione delle figure professionali ed amministrative**

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 5. Resta ferma l'applicazione dell'art. 8.

### **CAPO III - TERMINI TEMPORALI – PENALITÀ E NORME COMUNI**

#### **Art. 7 - Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto (*comprese eventuali proroghe*); i termini per il collaudo, la verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice Contratti.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento (delibera di approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche o del Programma biennale degli acquisti e dei servizi);
- b) per la verifica dei progetti, intendendosi per tale la validazione e l'attività propedeutica prevista dall'art. 26 del Codice dei Contratti;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche e la stipula del contratto;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione o del collaudo finale;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato;
- g) per le verifiche di conformità con l'emissione del certificato o della certificazione di regolare esecuzione;
- h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o della certificazione di regolare esecuzione.

### **Art. 8 - Penalità**

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissioni di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei Contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica e validazione; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente/Responsabile preposto alla struttura competente, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi e forniture con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente/Responsabile preposto alla struttura competente, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente/Responsabile preposto alla struttura competente, sentito il responsabile del procedimento.

### **Art. 9 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo**

1. Non incrementano il fondo incentivante e non sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche per:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata qualora non strettamente collegati alla realizzazione dell'opera pubblica (Cassazione - ordinanza n. 21424/2019), in quanto non è ipotizzabile il pagamento di un compenso per la redazione di piani o varianti urbanistiche non strettamente funzionali all'esecuzione di lavori pubblici;

- b) *i lavori in amministrazione diretta (art.3 lettera gggg del Codice Contratti);*
- c) *i contratti esclusi dall'applicazione del Codice Contratti a termini dell'art. 17 "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi";*
- d) *lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28 comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (con la normativa di recepimento in Sicilia), ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione [art. 1, comma 2, lett. e) del d.Lgs. n. 50/16];*
- e) *non è riconosciuta (salvo diversa variazione della vigente normativa in materia), la progettazione interna; la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.*

#### **Art. 10 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre**

##### **Stazioni** **Appaltanti**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Dirigente/Responsabile preposto alla struttura competente può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni del presente Regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del Regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni del presente Regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, la medesima Stazione Appaltante può destinare una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza, sempreché nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, è disciplinata tale modalità, nonché le modalità di liquidazione dell'incentivo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice Contratti; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

#### **Art. 11 - Formazione professionale e strumentazione**

1. Per i dipendenti destinatari della ripartizione del fondo di cui al presente Regolamento, la Stazione Appaltante, mediante l'utilizzo degli accantonamenti di cui art. 113, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici (*20% delle risorse finanziarie del fondo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati ..... ecc.*), nonché mediante l'utilizzo di ulteriori altre risorse proprie dell'Ente:

- ❖ promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - ❖ garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici hardware e software e di quant'altro necessario, inclusi gli attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 di cui sopra, il Dirigente/Responsabile preposto alla struttura competente comunica annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

#### **CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice Contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice Contratti pubblici. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice Contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione e adozione.

**ALLEGATI****Allegato “A” – art. 3, comma 4 – Per contratti di lavori**

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N°12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8.

**CONTRATTI DI LAVORI**

❖ Programmazione della spesa per investimenti: .....1,00 %

❖ Attività del responsabile del procedimento:

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	2,00%
Fase della progettazione definitiva/esecutiva Verifica e Validazione della progettazione (art. 26, c.8)	10,00%
Fase di esecuzione dei lavori	20,00%
Fase del collaudo o del certificato di regolare esecuzione	6,00%
Somma delle percentuali delle fasi	38,00%

.....38,00%

❖ Predisposizione e controllo delle procedure di gara, contrattualizzazione ed attività amministrativa: .....15,00%

❖ Direzione dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva:

Direttore dei lavori – Coordinatore per la Sicurezza in fase esec.	28,00%
Direttore operativo	5,00%
Ispettore di cantiere	5,00%
Somma delle percentuali delle fasi	38,00%

.....38,00%

N.B.: Nel caso in cui non sia stata nominata alcuna figura di Direttore Operativo e/o Ispettore di Cantiere le rispettive aliquote vanno sommate a quelle della Direzione Lavori/Coordinatore Sicurezza. – In ogni caso, qualora la figura del Direttore dei lavori non coincida con quella del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva la percentuale cumulativa spettante viene ripartita nella misura di 2/3 a favore della D.L. ed 1/3 a favore del Coord. per la sicur. in fase si esec.

❖ Collaudo tecnico-amministrativo (certificato di regolare esecuzione) e Collaudo Statico: .....8,00%

N.B.: Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per “gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico”, determinata come di seguito:

$$P_{CS} = \frac{I_s}{I_t} * C_s$$

Dove:

$P_{CS}$  = aliquota spettante al collaudatore statico;

$I_s$  = importo delle strutture;

$I_t$  = importo totale delle opere;

$C_s$  = 0,6 coefficiente di adeguamento.

**TORNANO..... 100,00%**

**Allegato “B” – art. 3, comma 4 – Per contratti di servizi e forniture**

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N°12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8.

**C O N T R A T T I   D I   S E R V I Z I   E   F O R N I T U R E**

❖ Programmazione della spesa per investimenti: .....	1,00 %
❖ Attività del responsabile del procedimento:	
Fase della progettazione esecutiva	12,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	20,00%
Fase della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	6,00%
Somma delle percentuali delle fasi	38,00%
.....	38,00%
❖ Predisposizione e controllo delle procedure di gara, contrattualizzazione ed attività amministrativa: .....	15,00%
❖ Direzione dell'esecuzione del contratto: .....	38,00%
❖ Verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione: .....	8,00%
<b>TORNANO..... 100,00%</b>	

**Allegato “C” – art. 5, comma 8 – Per contratti di lavori**

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL’ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N°12, COME MODIFICATA DALL’ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8.

**C O N T R A T T I   D I   L A V O R I**

❖ Programmazione della spesa per investimenti: ..... **2,00 %**

❖ Attività del responsabile del procedimento:

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	2,00%
Fase della progettazione definitiva/esecutiva Verifica e Validazione della progettazione (art. 26, c.8)	10,00%
Fase di esecuzione dei lavori	55,00%
Fase del collaudo o del certificato di regolare esecuzione	6,00%
Somma delle percentuali delle fasi	73,00%

..... **73,00%**

❖ Predisposizione e controllo delle procedure di gara, contrattualizzazione ed attività amministrativa: ..... **25,00%**

**TORNANO..... 100,00%**

**Allegato “D” – art. 5, comma 8 – Per contratti di servizi e forniture**

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N°12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N. 8.

**C O N T R A T T I   D I   S E R V I Z I   E   F O R N I T U R E**

❖ Programmazione della spesa per investimenti: .....	2,00 %
❖ Attività del responsabile del procedimento:	
Fase della progettazione esecutiva	12,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	55,00%
Fase della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	6,00%
Somma delle percentuali delle fasi	73,00%
.....	73,00%
❖ Predisposizione e controllo delle procedure di gara, contrattualizzazione ed attività amministrativa: .....	25,00%
<b>TORNANO..... 100,00%</b>	